SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2026, n. **211**.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio. (26G00231) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 11 novembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 28 agosto 2026. (26A06060) . . . . . *Pag.* 11

DECRETO 12 novembre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini DOC Sicilia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Sicilia». (26A06050) . . . . . *Pag.* 11

DECRETO 13 novembre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazione vini Frascati a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» ed alla DOC «Frascati». (26A06061) . . . . . *Pag.* 13

DECRETO 16 novembre 2026.

Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. (26A06099). . . . . *Pag.* 15

Ministero della difesa

DECRETO 11 novembre 2026.

Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina. (26A06140) . . . . . *Pag.* 18

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 23 luglio 2026.

Aggiornamento del decreto 28 dicembre 2020, recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in «*de minimis*» all'investimento in *start-up* innovative e PMI innovative. (26A05995). . . *Pag.* 21

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 novembre 2026.

Prescrizioni per il trasporto su strada di materiali radioattivi (Classe 7 ADR). (26A06059). . . *Pag.* 34

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 novembre 2026.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Intervento ID 13 recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*» – Classificazione «Intervento urgente» ai sensi dell'art. 12 del «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», adottato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 93 del 21 maggio 2026, limitatamente all'area urbana del Quarticciolo, ricadente nel territorio del Municipio Roma V, fino al 31 dicembre 2026. (Ordinanza n. 37/2026). (26A06037) . . . . . *Pag.* 38

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli. (Ordinanza n. 1223). (26A06063) . . . . . *Pag.* 41

ORDINANZA 9 novembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena. (Ordinanza n. 1224). (26A06064) . . . . . *Pag.* 43

ORDINANZA 10 novembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1225). (26A06065) *Pag.* 46

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano. (26A05990) . . . . . *Pag.* 48

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Accord». (26A05991) . . . . . *Pag.* 49

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansocel» (26A05992) . . . . . *Pag.* 49

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium» (26A05993) . . . . . *Pag.* 49

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox» (26A06036) . . . . . *Pag.* 49

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz» (26A06051) . . . . . *Pag.* 49

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Toscana Nord-Ovest

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A06062) . . . . . *Pag.* 50

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A06182) . . . . . *Pag.* 50

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali (26A06035) . . . . . *Pag.* 50



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2026, n. **211**.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 4);

Vista la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Il titolo II della parte IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Titolo II
RESPONSABILITÀ PER DANNO
DA PRODOTTI DIFETTOSI

Art. 114 *(Responsabilità dell'operatore economico)*. — 1. L'operatore economico è responsabile del danno cagionato alla persona fisica da difetti del prodotto secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 115 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente titolo, per prodotto si intende ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi.

2. Si considerano prodotti anche: *a)* l'elettricità; *b)* i file per la fabbricazione digitale; *c)* le materie prime; *d)* il *software*, a esclusione del *software* libero e dell'*open source* sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale.

3. Ai soli fini del presente titolo si intende, altresì, per:

a) «file per la fabbricazione digitale»: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti;

b) «servizio correlato»: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni;

c) «componente»: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo;

d) «controllo del fabbricante»: la situazione in cui il fabbricante esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente l'integrazione, l'interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software, oppure la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali, oppure è in grado di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi;

e) «dati»: i dati quali definiti dall'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022;

f) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

g) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;

h) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un prodotto nell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo;

i) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppa, produce o fabbrica un prodotto, oppure fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive, si presenta come fabbricante, oppure sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio;

l) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti;

m) «importatore»: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un paese terzo;

n) «fornitore di servizi di logistica»: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un'attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

o) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall'importatore;

p) «operatore economico»: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio correlato, un rappresentante autorizzato, un importatore, un fornitore di servizi di logistica o un distributore;

q) «piattaforma online»: una piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera *i)*, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

r) «segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;

s) «modifica sostanziale»: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell'Unione europea o italiane in materia di sicurezza dei prodotti e delle soglie dalle stesse stabilite, oppure, in assenza di tali norme, che muta le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto, senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante e trasforma la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.

4. Restano ferme, per le finalità proprie delle rispettive discipline, le definizioni, ivi compresa quella di «fabbricante», previste dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile e dalle disposizioni nazionali di settore.

Art. 116 *(Operatori economici responsabili)*. — 1. Sono responsabili del danno da prodotto difettoso, ai sensi del presente titolo:

a) il fabbricante di un prodotto difettoso;

b) il fabbricante di un componente difettoso, se tale componente è stato integrato in un prodotto o interconnesso con questo sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, ferma restando la responsabilità del fabbricante di cui alla lettera *a)*;

c) nel caso di un fabbricante di un prodotto o di un componente stabilito al di fuori dell'Unione europea, ferma restando la responsabilità di tale fabbricante:

1) l'importatore del prodotto o componente difettoso;

2) il rappresentante autorizzato del fabbricante;

3) se non vi è un importatore stabilito nell'Unione o un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica.

2. La responsabilità del fabbricante di cui al comma 1, lettera *a)*, comprende il danno causato da un componente difettoso integrato nel prodotto o interconnesso con questo sotto il controllo del medesimo fabbricante.

3. Chiunque apporti una modifica sostanziale a un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante originario e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o in servizio è considerato fabbricante del prodotto ai fini del comma 1.

4. Se non è possibile identificare un operatore economico tra quelli di cui al comma 1, stabilito nell'Unione europea, ciascun distributore del prodotto difettoso è responsabile se il danneggiato gli chiede di identificare l'operatore economico, o il distributore che gli ha fornito il prodotto, e tale distributore non fornisce le informazioni richieste entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.

5. Il comma 4 si applica altresì al fornitore di piattaforma *online*, diverso da un operatore economico, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.

6. La richiesta di cui al comma 4 è formulata per iscritto con l'indicazione del prodotto, del luogo e della data approssimativa dell'acquisto nonché con offerta in visione del prodotto se ancora esistente.

7. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 6, il convenuto può effettuare la comunicazione entro il mese successivo.

Art. 117 *(Prodotto difettoso)*. — 1. Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dalla normativa dell'Unione europea o italiana.

2. Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui:

a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, compresi l'etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione, l'uso e la manutenzione;

b) l'uso ragionevolmente prevedibile del prodotto;

c) gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio;

d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l'interconnessione;

e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, se il fabbricante mantiene il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante;

f) i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza;

g) qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un'autorità competente o di un operatore economico di cui all'articolo 116 in relazione alla sicurezza del prodotto;

h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto;

i) nel caso di un prodotto la cui finalità è quella di prevenire danni, l'eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto.

3. Un prodotto non è considerato difettoso per il solo motivo dell'immissione sul mercato o in servizio, già avvenuta o futura, di un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.

4. Si presume difettoso, salvo prova contraria, il prodotto appartenente alla medesima serie di produzione di altro prodotto del quale sia già stato accertato il carattere difettoso.

Art. 118 *(Esclusione della responsabilità)*. — 1. L'operatore economico non è responsabile del danno causato da un prodotto difettoso se prova una delle seguenti situazioni:

a) nel caso del fabbricante o dell'importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato né lo ha messo in servizio;

b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato;

c) che è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento;

d) che il carattere difettoso che ha causato il danno è dovuto alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla legge;

e) che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell'immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;

f) nel caso del fabbricante di un componente difettoso, che il carattere difettoso del prodotto in cui è stato integrato il componente è dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto;

g) nel caso di una persona che abbia apportato una modifica sostanziale, che il difetto che ha causato il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica.

2. In deroga al comma 1, lettera *c)*, l'operatore economico non è esentato dalla responsabilità se il carattere difettoso del prodotto è dovuto a uno dei seguenti elementi, a condizione che il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante:

a) un servizio correlato;

b) software, compresi aggiornamenti o migliorie;

c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza;

d) una modifica sostanziale del prodotto.

3. La responsabilità non è esclusa se l'immissione sul mercato o in servizio dipende da una vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Art. 119 *(Esibizione degli elementi di prova)*. — 1. Su richiesta del danneggiato, che ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, il giudice ordina al convenuto di esibire i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Su richiesta del convenuto, che ha presentato fatti e prove sufficienti a dimostrare la necessità di elementi di prova per contrastare la domanda, il giudice ordina all'attore di esibire i pertinenti elementi di prova a sua disposizione.

3. L'esibizione degli elementi di prova ai sensi dei commi 1 e 2 è limitata a quanto necessario e proporzionato. Nel determinare la necessità e la proporzionalità della esibizione il giudice tiene conto dei legittimi interessi di tutte le parti, compresi i terzi, in particolare con riguardo alla protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.

4. Se l'esibizione ad opera del convenuto ha ad oggetto informazioni che costituiscono o si presumono costituire un segreto commerciale, il giudice adotta, d'ufficio o su richiesta motivata di una parte, le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza nel corso del procedimento e successivamente a esso.

5. Su richiesta motivata di una parte o d'ufficio, il giudice ordina che gli elementi di prova esibiti siano presentati in modo facilmente accessibile e comprensibile, se tale presentazione è proporzionata in termini di costo e di impegno.

Art. 120 *(Onere della prova e presunzioni)*. — 1. Il danneggiato deve provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno. L'operatore economico deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità ai sensi dell'articolo 118.

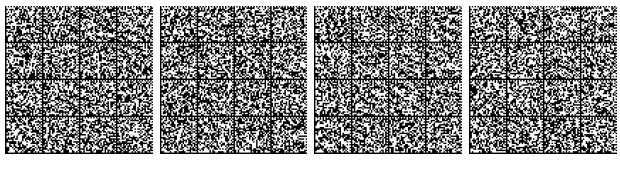
2. Si presume il carattere difettoso di un prodotto se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il convenuto omette di esibire i pertinenti elementi di prova ai sensi dell'articolo 119;

b) l'attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza, stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o italiana, intesi a proteggere dal rischio del danno subito dal danneggiato;

c) l'attore dimostra che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.

3. Si presume l'esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, se è provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione.



4. Si presume altresì il carattere difettoso del prodotto, il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno, oppure entrambi, se, nonostante l'esibizione di elementi di prova ai sensi dell'articolo 119 e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, concorrono entrambe le seguenti circostanze:

a) l'attore incontra difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità, o entrambi;

b) l'attore dimostra che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, o entrambi.

5. Avverso le presunzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è ammessa la prova contraria.

Art. 121 *(Pluralità di responsabili)*. — 1. Se due o più operatori economici sono responsabili dello stesso danno a norma del presente titolo, tutti sono obbligati in solido, fatto salvo il diritto di rivalsa.

2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

3. Il fabbricante che integra un *software* quale componente in un prodotto può concordare con il fabbricante del componente *software* di rinunciare al diritto di rivalsa nei suoi confronti se tale fabbricante del componente era, al momento dell'immissione sul mercato del *software*, una microimpresa o una piccola impresa. Ai fini del primo periodo, per microimpresa o piccola impresa si intende l'impresa che, se valutata insieme a tutte le sue eventuali imprese associate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e alle sue eventuali imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo allegato, appartiene, rispettivamente, alla categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo allegato o alla categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso allegato.

Art. 122 *(Colpa del danneggiato e fatto del terzo)*. — 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.

2. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

3. La responsabilità dell'operatore economico non è ridotta o esclusa quando il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dall'azione o dall'omissione di un terzo, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 123 *(Danno risarcibile)*. — 1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo, fermo quanto previsto dall'articolo 2059 del codice civile:

a) il danno cagionato dalla morte o dalla lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale;

b) il danneggiamento o la distruzione di qualsiasi bene, eccettuati:

1) il prodotto difettoso stesso;

2) un prodotto danneggiato da un componente difettoso integrato in tale prodotto o interconnesso con esso dal fabbricante o sotto il suo controllo;

3) i beni usati esclusivamente a fini professionali;

c) la distruzione o la corruzione di dati non utilizzati a fini professionali, compresi i costi per il loro recupero o ripristino.

2. È fatta comunque salva la possibilità per il danneggiato di chiedere il risarcimento secondo le disposizioni che regolano altri regimi di responsabilità.

Art. 124 *(Clausole di esonero della responsabilità)*. — 1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti, nei confronti del danneggiato, la responsabilità dell'operatore economico prevista dal presente titolo.

Art. 125 *(Prescrizione)*. — 1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità dell'operatore economico interessato che può essere ritenuto responsabile del danno a norma dell'articolo 116.

Art. 126 *(Decadenza)*. — 1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il prodotto difettoso è stato immesso sul mercato o messo in servizio, oppure, nel caso di prodotto modificato in maniera sostanziale, dalla data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica sostanziale, salvo che il danneggiato abbia nel frattempo avviato un procedimento nei confronti di un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 116.

2. In deroga al comma 1, se il danneggiato non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di dieci anni dalla data di cui al comma 1 a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di venticinque anni dalla medesima data, salvo che il danneggiato abbia nel frattempo avviato un procedimento nei confronti di un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 116.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, per avvio del procedimento si intende anche la domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale e l'avvio di una delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

4. La decadenza è impedita dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

Art. 126-*bis* *(Pubblicazione delle sentenze)*. — 1. Le sentenze e gli altri provvedimenti decisori pronunciati nei procedimenti avviati ai sensi del presente titolo sono pubblicati in conformità al diritto vigente, in formato elettronico di facile accesso e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Art. 127 *(Responsabilità secondo altre disposizioni di legge)*. — 1. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali e non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi, ivi compresi i diritti basati su un regime speciale di responsabilità in vigore il 30 luglio 1985.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.»

Art. 2.

Disposizioni di coordinamento

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole «nell'articolo 115, comma 2-*bis* e» sono soppresse;

b) all'articolo 111, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabilità dell'operatore economico»;

c) all'Allegato II-*septies*, numero 1), le parole «Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" in cui sono confluite le norme di cui al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, di recepimento della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi» sono sostituite dalle seguenti: «Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le modifiche apportate al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1 del presente decreto si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a decorrere dal 9 dicembre 2026. Ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *G.U.* 4 gennaio 2013, n. 3:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e

quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 4), della legge 17 marzo 2026, n. 36 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2026, n. 70:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. - 3. (*Omissis*).»

«Allegato A (articolo 1, comma 1)

1) – 3) (*Omissis*)

4) direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

5) – 18) (*Omissis*).».

— La direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 18 novembre 2024, Serie L.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 111 e l'Allegato II-*septies* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 128, comma 2, lettera *d)*, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.»

«Art. 111 (*Responsabilità dell'operatore economico*). — 1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.»

«Allegato II-septies

1) *Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.*

2) Articoli da 33 a 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1996, n. 52, di recepimento della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

3) Regolamento (CE) 1997/2027 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

4) Articoli da 13 a 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, di attuazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

5) Articoli da 128 a 135-*septies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

6) Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», in attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»): articoli 5, 6, 7, 10 e 11.

7) Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...))» e decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano», in attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100.

8) Articoli da 103 a 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo» a norma dell'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.

9) Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» - Recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), in attuazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»): articolo 10 e capo IV.

10) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», in attuazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»): articoli da 4 a 8 e 13.

11) Articoli dal 59-*bis* al 59-*terdecies*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

12) Regolamento (CE) 2002/178 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

13) Regolamento (CE) 2004/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

14) Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole» e decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004», in attuazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

15) Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole», in attuazione della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.

16) Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» in recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

17) Regolamento (CE) 2006/1107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

18) Regolamento (CE) 2007/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

19) Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», in attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

20) Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», in attuazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.

21) Regolamento (CE) 2008/1008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

22) Regolamento (CE) 2008/1272 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

23) Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante «Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)», in attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

24) Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», in attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE: articolo 3 e allegato I.

25) Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», in attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE: articolo 3 e allegato I.

26) Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE», in attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

27) Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia», in attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia: articolo 14 e allegato I.

28) Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante «Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità *II)*» in attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione («solvibilità II»): articoli da 183 a 186.

29) Regolamento (CE) 2009/392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

30) Regolamento (CE) 2009/924 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001.

31) Regolamento (CE) 2009/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

32) Regolamento (CE) 2009/1223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

33) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in attuazione «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», in attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi»): articoli da 9 a 11, articoli da 19 a 26 e articolo 28-*ter*.

34) Regolamento (CE) 2010/66 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel *UE)*: articoli 9 e 10.

35) Regolamento (UE) 2010/1177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

36) Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010» in attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 451.

37) Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE» in attuazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

38) Regolamento (UE) 2011/181 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

39) Regolamento (UE) 2011/1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

40) Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141 «Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» in recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE: articoli da 9 a 11-*bis*.

41) Regolamento (UE) 2012/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.

42) Regolamento (UE) 2012/531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

43) Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)» in attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («direttiva sull'ADR per i consumatori»).

44) Regolamento (UE) 2013/524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («regolamento sull'ODR per i consumatori»): articolo 14.

45) Decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141» in attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

46) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante «Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» in attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

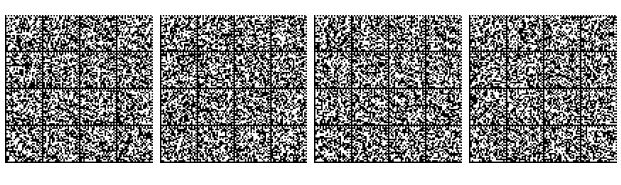
47) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, recante «Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione» in attuazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

48) Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE 452 e la direttiva 2011/61/UE, cosi, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», in attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE: articoli da 23 a 29.

49) Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante «Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base», in attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

50) Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati», in attuazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

51) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine», in attuazione del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo.



52) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012.

53) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio», in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

54) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta», in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE. .

55) Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa», in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa: articoli da 17 a 24 e articoli da 28 a 30.

56) Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», in attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE («regolamento generale sulla protezione dei dati»).

57) Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53», in attuazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio: capo II.

58) Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» in attuazione del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione: capo II.

59) Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

60) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari», in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

61) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari» in attuazione del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.

62) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE: articoli da 3 a 6.

63) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE: articoli da 3 a 5.

64) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», in recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche: articolo 88, articoli da 98 a 116 e allegati VI e VIII.

65) Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali», in recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

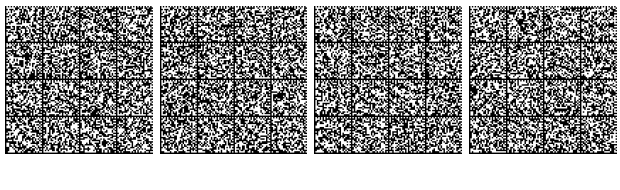
66) Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE», in recepimento della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.».

67) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

68) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

69) Articoli da 127-*bis* a 127-*undecies*, 129, 133, 135-*bis*, 135-*ter* e 135 vicies-*quater* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.».

26G00231



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 11 novembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 28 agosto 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 6869 del 5 ottobre 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 28 agosto 2026 nella Provincia di Lodi;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Lodi:

tromba d'aria del 28 agosto 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Cervignano d'Adda, Maccastorna, Mulazzano, Ossago Lodigiano, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Zelo Buon Persico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A06060

DECRETO 12 novembre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini DOC Sicilia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Sicilia».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-

li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Ttolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2014, n. 29525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2014, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela vini DOC Sicilia ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Sicilia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela vini DOC Sicilia, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio di tutela vini DOC Sicilia richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Sicilia»;

Considerato che il Consorzio di tutela vini DOC Sicilia ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Sicilia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 0008652 del 13 ottobre 2026 (prot. Masaf n. 0556782/2026) dall'autorità pubblica di controllo, l'Istituto regionale del vino e dell'olio, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini DOC Sicilia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Sicilia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 15 aprile 2014, n. 29525, al Consorzio di tutela vini DOC Sicilia, con sede legale in Palermo, via Aurelio Drago, n. 38, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Sicilia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 15 aprile 2014, n. 29525, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 novembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A06050

DECRETO 13 novembre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazione vini Frascati a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» ed alla DOC «Frascati».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

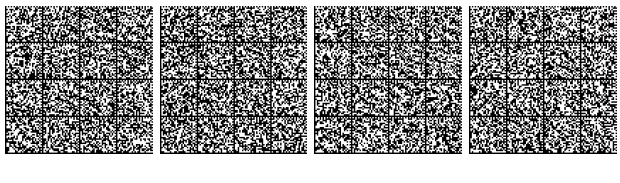
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;



Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2014, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela denominazione vini Frascati ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Frascati Superiore», «Cannellino di Frascati» e «Frascati»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela denominazione vini Frascati, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio tutela denominazione vini Frascati richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati»;

Considerato che il Consorzio tutela denominazione vini Frascati ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016, per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2778063-N1P4Z9 del 29 ottobre 2026 (prot. Masaf n. 0595349/2026) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazione vini Frascati a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446 e successive integrazioni e modificazioni, al Consorzio tutela denominazione vini Frascati, con sede legale in Frascati (RM), largo Donatori di sangue snc, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e sulla DOC «Frascati».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446 e successive integrazioni e modificazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 novembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A06061

DECRETO 16 novembre 2026.

Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, in virtù del quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, recante «Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e, in particolare, l'art. 4 che detta disposizioni in materia di sicurezza alimentare e di tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina, come modificato in virtù dell'art. 13, comma 1, della legge 21 aprile 2026, n. 75;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che individua l'attuale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento (UE) 2017/625 per i controlli ufficiali nei settori ivi indicati;

Vista la legge 21 aprile 2026, n. 75, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» e, in particolare, l'art. 14, che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con denominazioni di origine protetta e indicazione geografica protetta, e l'art. 16, che istituisce la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare tra i cui compiti è annoverata la redazione annuale del Piano operativo dei controlli agroalimentari nonché la promozione di campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali;

Visto il provvedimento del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 febbraio 2008 di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2008, del disciplinare di produzione della denominazione «Mozzarella di Bufala Campana», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del citato regolamento (CE) n. 1107/1143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 agosto 2021, recante «Modalità di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 agosto 2021, recante «Modalità di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 settembre 2026, recante «Definizione delle modalità di inserimento dei dati nella piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati"».

Ritenuto necessario garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, assicurando al contempo un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente;

Sentito il tavolo tecnico di supporto della cabina di regia dei controlli agroalimentari di cui all'art. 16 della legge 21 aprile 2026, n. 75 nella seduta del 13 ottobre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge 21 aprile 2026, n. 75:

a) le modalità di esecuzione del piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala;

b) un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, individuando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 settembre 2026,

recante «Definizione delle modalità di inserimento dati nella piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati"».

Art. 3.

Piano straordinario di controllo nazionale

1. Il piano straordinario di controllo nazionale è predisposto, sulla base delle indicazioni stabilite all'art. 4 e degli obiettivi di cui al successivo comma 2, entro il 15 dicembre 2026 e prevede le attività ispettive da compiersi nel settore lattiero-caseario con riferimento ai prodotti a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta nel rispetto delle disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625;

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, sono programmate, in particolare, attività ispettive volte a:

a) verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala presso gli operatori e i trasportatori di latte di bufala;

b) effettuare verifiche analitiche avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio al fine di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi da quelli ammessi dalla normativa di settore per i prodotti lattiero caseari generici e/o previsti dal disciplinare di produzione nel caso di DOP e IGP;

c) verificare l'adeguatezza delle strutture produttive ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

d) verificare la correttezza delle informazioni e delle registrazioni inserite nel «Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati» di cui all'art. 13, comma 1, della legge 21 aprile 2026, n. 75.

Art. 4.

Modalità di programmazione e di svolgimento dei controlli

1. Fermo restando la programmazione annuale dell'ICQRF, il piano straordinario di controllo nazionale stabilisce le ispezioni da compiere dal 1° gennaio al 30 settembre 2027 nei confronti di:

a) una percentuale di imprese produttrici inserite nel circuito tutelato DOP e IGP del settore lattiero-caseario che impiegano latte e/o cagliate anche di origine estera, a tal fine acquisendo, per ciascun ambito territoriale di competenza degli uffici ICQRF, gli elenchi di dette imprese inserite nel sistema di controllo di ciascuna DOP e IGP e i dati ottenuti dalla consultazione delle banche dati UVAC sui quantitativi di latte, cagliate e semilavorati acquistati e stilando, attraverso l'elaborazione incrociata delle informazioni così reperite, apposite classifiche delle imprese considerate a rischio;

b) una percentuale di allevatori bufalini, trasformatori di latte di bufala e di intermediari di latte di bufala che impiegano latte e/o cagliate anche di origine estera, iscritti nella piattaforma informatica «Tracciabilità della filiera bufalina», a tal fine acquisendo, per ciascun ambito territoriale di competenza degli uffici ICQRF, i relativi elenchi e i dati ottenuti dalla consultazione delle banche dati UVAC sui quantitativi di latte di bufala, cagliate e semilavorati di latte di bufala acquistati e stilando, attraverso l'elaborazione incrociata delle informazioni così reperite, apposite classifiche delle imprese considerate a rischio;

2. Il piano straordinario di controllo nazionale stabilisce, altresì, le percentuali di campionamenti da effettuare nel corso delle ispezioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla produzione, al commercio e alla ristorazione sui prodotti lattiero-caseari DOP e IGP, nonché sulla mozzarella di bufala campana DOP e sulla mozzarella di bufala, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni vigenti e ai relativi disciplinari di produzione.

3. Le percentuali delle ispezioni e dei campionamenti di cui ai commi 1 e 2, nonché i tempi di esecuzione e le autorità di controllo coinvolte, sono definite in sede di tavolo tecnico di supporto della cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare di cui all'art. 16 della legge 21 aprile 2026, n. 75. A tal fine, l'ICQRF mette a disposizione gli elenchi delle imprese di cui al comma 1.

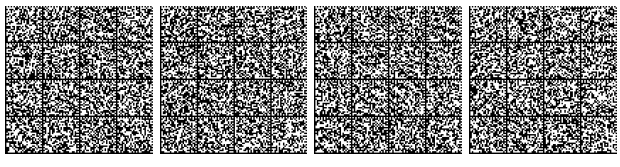
4. Nel corso delle ispezioni di cui al comma 1, lettera *a)*, sono effettuate verifiche incrociate sui dati relativi alle fasi di produzione dei formaggi DOP e IGP e di quelle dei formaggi generici, nonché sulla congruità contabile mediante l'esecuzione di un bilancio di massa che tenga conto dei quantitativi di materie prime utilizzate per la produzione dei formaggi DOP e IGP e di quelle utilizzate per la produzione di formaggi generici riportanti o meno l'origine specifica della materia prima.

5. Nel corso delle ispezioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sono effettuate verifiche circa l'adeguatezza delle strutture produttive ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la correttezza delle informazioni e delle registrazioni inserite nel «Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati» di cui all'art. 13, comma 1, della legge 21 aprile 2026, n. 75, nonché sulla congruità contabile mediante l'esecuzione di accurati bilanci di massa che tengano conto dei quantitativi di materie prime utilizzate per la produzione della mozzarella di bufala campana DOP e di quelle utilizzate per la produzione di mozzarella o prodotti e derivati del latte di bufala.

6. Nel corso delle ispezioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono effettuati i prelievi per i campionamenti e le finalità di cui al comma 2.

7. I controlli sono svolti dall'ICQRF in collaborazione con personale del Ministero della salute, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza secondo il coordinamento di ciascun ufficio territoriale dell'ICQRF che redige a tal fine un programma mensile nel rispetto di quanto convenuto in sede di tavolo tecnico di supporto della cabina di regia ai sensi del comma 3.

8. Le analisi sui campioni prelevati ai sensi del comma 6 sono effettuate dai laboratori dell'ICQRF in collaborazione con il CREA ed istituti di ricerca o universitari, secondo specifici accordi all'uopo stipulati.



Art. 5.

Sistema di vigilanza ufficiale

1. L'ICQRF redige una relazione sull'esito delle attività ispettive svolte in attuazione del Piano straordinario di controllo nazionale che trasmette entro il 30 novembre 2027 alla cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare di cui all'art. 16 della legge 21 aprile 2026, n. 75.

2. Al fine di assicurare un sistema di vigilanza ufficiale continuo e permanente, la cabina di regia tiene conto delle risultanze della relazione di cui al comma 1 ai fini della redazione del piano operativo dei controlli agroalimentari (POC) per il settore lattiero-caseario.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche al primo piano straordinario di controllo nazionale, il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2026

Il Capo Dipartimento: ASSENZA

26A06099

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 novembre 2026.

Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio dell'Unione europea del 22 marzo 2021, così come modificata dalla decisione (PESC) 2023/577 del Consiglio dell'Unione europea del 13 marzo 2023, dalla decisione (PESC) 2023/1304 del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 2023, dalla decisione (PESC) 2024/890 del Consiglio dell'Unione europea del 18 marzo 2024, dalla decisione (PESC) 2024/2846 del Consiglio dell'Unione europea del 5 novembre 2024, dalla decisione (PESC) 2024/3185 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2024, che istituisce uno strumento europeo per la pace (*European Peace Facility - EPF)* e abroga la decisione (PESC) 2015/528 e, in particolare, l'art. 1 che prevede, fra l'altro, che, per un massimale finanziario pari a 17.040.000.000 di euro, «lo strumento è destinato a finanziare: *a)* i costi comuni delle operazioni dell'Unione ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, e dell'art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto, conformemente all'art. 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a carico del bilancio dell'Unione; *b)* le misure di assistenza consistenti in azioni dell'Unione ai sensi dell'art. 28 TUE, qualora il Consiglio decida all'unanimità, a norma dell'art. 41, paragrafo 2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui alla lettera *b)* sono: *i)* le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa»;

Viste le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, relative, rispettivamente, a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme concepiti per l'uso letale della forza e una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine, che prevedono, fra l'altro, che l'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine, per difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso, e che, per conseguire questo obiettivo, la misura di assistenza finanzia con le procedure di cui alla decisione 2022/338 la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza e con le procedure di cui alla decisione 2022/339 l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza di mezzi;

Viste le decisioni (PESC) 2022/471 del 23 marzo 2022, 2022/636 del 13 aprile 2022, 2022/809 del 23 maggio 2022, 2022/1285 del 21 luglio 2022, 2022/1971 del 17 ottobre 2022, 2023/230 del 2 febbraio 2023 e 2023/810 del 13 aprile 2023 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/338 del 28 febbraio 2022;

Viste le decisioni (PESC) 2022/472 del 23 marzo 2022, 2022/637 del 13 aprile 2022, 2022/810 del 23 maggio 2022, 2022/1284 del 21 luglio 2022, 2022/1972 del 17 ottobre 2022 e 2023/229 del 2 febbraio 2023 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/339 del 28 febbraio 2022;

Visti gli articoli 2 e 4 delle succitate decisioni 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, che prevedono che sono ammissibili le spese effettuate dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio e che l'attuazione dell'attività di cui all'art. 1, paragrafo 3, ossia la fornitura dell'assistenza in termini di mezzi e materiali, è effettuata, fra gli altri, dal Ministero della difesa italiano;

Viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8 secondo cui l'Unione europea è unita nella sua solidarietà con l'Ucraina e continuerà, insieme ai suoi partner internazionali, a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, anche mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e, in particolare, l'art. 2-*bis* che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative, e che con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*» e, in particolare, l'art. 1 che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabiliti;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 89 che prevede che le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 marzo 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 maggio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 ottobre 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2023;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 maggio 2023;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2024;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 aprile 2025;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 novembre 2025;

Visto il documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore della difesa recante la tipologia, il numero e i costi dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 13 dicembre 2022 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 10 gennaio 2024 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati in data 22 gennaio 2025 e del Senato della Repubblica in data 21 gennaio 2025 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, a continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 15 gennaio 2026 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, a continuare a sostenere l'Ucraina, in coordinamento con la NATO, l'Unione europea, i paesi G7, e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture critiche ed in prospettiva alla sicurezza complessiva del continente europeo;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la cessione alle autorità governative dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui al documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore della difesa (allegato).

2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente.

Art. 2.

1. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui all'art. 1 sono scaricati agli effetti contabili.

Art. 3.

1. Lo Stato Maggiore della difesa è autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 11 novembre 2026

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2026
Difesa, Fog. n. 2/S

ALLEGATO

(*Omissis*)*

* Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato.

26A06140

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 luglio 2026.

Aggiornamento del decreto 28 dicembre 2020, recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in «*de minimis*» all'investimento in *start-up* innovative e PMI innovative.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che sostituisce il precedente regolamento (UE) n. 1407/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» che al Titolo I disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, la Sezione IX recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative», che, agli articoli da 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, e nello specifico, all'art. 29 disciplina la misura di incentivazione fiscale all'investimento in *start-up* innovative e, all'art. 29-*bis*, l'agevolazione fiscale in regime «*de minimis*» all'investimento in *start-up* innovative;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante la disciplina delle piccole e medie imprese innovative e, in particolare, il comma 9-*ter*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019, di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in *start-up* innovative e in PMI innovative»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 38, rubricato «Rafforzamento del sistema delle *start-up* innovative», che al comma 7, in alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del citato decreto-legge n. 179/2012, prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della somma investita, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative nei limiti del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;

Visto l'art. 38, comma 8, del citato decreto-legge n. 34/2020, il quale prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della somma investita, spettante prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più PMI innovative, nei limiti del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;

Visto l'art. 38, comma 9, del citato decreto-legge n. 34/2020 che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8 dello stesso;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2020, recante «Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime "*de minimis*" all'investimento in *start-up* innovative e in PMI innovative»;

Vista la legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti» e, in particolare, l'art. 2, rubricato «Incentivi fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative e in PMI innovative» il quale prevede, per gli incentivi fiscali oggetto del citato decreto, che, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, il soggetto beneficiario possa accedere ad un credito d'imposta pari all'eccedenza, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e, in particolare, il Capo III «Disposizioni in materia di *start-up* e di attività di impresa», che agli articoli 28 e 29 modifica la definizione di *start-up* innovativa e ne definisce la disposizione transitoria e all'art. 31 introduce ulteriori misure per l'incentivazione delle suddette imprese nonché limitazioni temporali per gli investimenti in regime cd. *de minimis* nelle PMI Innovative;

Vista, in particolare, l'art. 31, comma 2, lettera *b)*, della citata legge n. 193/2024, che dispone modifiche all'art. 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, inserendo, dopo il comma 1, il comma 1-*bis*, in base al quale la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Visto, inoltre, l'art. 31, comma 2, lettere *a)* e *c)*, della citata legge n. 193/2024, che dispone modifiche all'art. 29-*bis* del sopra menzionato decreto-legge n. 179/2012, prevedendo ulteriori condizionalità per l'accesso all'agevolazione;

Visto l'art. 31, comma 3, della citata legge n. 193/2024, che dispone modifiche all'art. 4, comma 9-*ter*, primo periodo, del menzionato decreto-legge n. 3/2015, prevedendo il termine ultimo del 31 dicembre 2024 per detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche il cinquanta per cento della somma investita nel capitale sociale di PMI innovative;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Considerata la «Classificazione delle attività economiche ATECO 2025» che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1, adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerata la necessità di adeguare l'attuazione della misura agevolativa alle modifiche normative intercorse e sopra richiamate;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto interministeriale 28 dicembre 2020, recependo le modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare il coordinamento e l'applicazione sistematica delle disposizioni come modificate;

Decreta:

Art. 1.

*Aggiornamento del decreto interministeriale 28 dicembre 2020 recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in «*de minimis*» all'investimento in* start-up *innovative e PMI innovative*

1. Al decreto 28 dicembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *start-up* innovative e in PMI innovative», sono apportate le seguenti modifiche:

a) Ogni riferimento al «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» è sostituito con «regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023».

b) Ogni riferimento alla «Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico» è sostituito con:

«Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero.»

c) All'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 6, dopo le parole «al citato comma 8, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34/2020» sono inserite le seguenti: «è accessibile fino al 31 dicembre 2024 e»; all'ultimo capoverso, le parole «n. 178» sono sostituite con «n. 179»;

ii) al comma 7, alla lettera *c)*, dopo le parole «la società indicata all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179» sono inserite le seguenti: «così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193»; dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti: «*g)* per "Ministero": si intende il Ministero delle imprese e del made in Italy; *h)* per "soggetto gestore" si intende l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto delegato, con apposita convenzione o accordo tra pubbliche amministrazioni, alla gestione della piattaforma informatica «Incentivi fiscali in regime "*de minimis*" per investimenti in *start-up* e PMI innovative.

d) L'art. 2, comma 2, è modificato come segue:

«2. Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la *start-up* innovativa, fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del suddetto registro al momento dell'investimento».

e) Dopo l'art. 3, comma 5, è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 1, in caso di investimenti in convertendo, la detrazione matura a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla *start-up* della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale, come riserva da prestito in convertendo.».

f) L'art. 4 è sostituito come segue:

«1. L'agevolazione fiscale di cui al presente decreto è concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 sugli aiuti "*de minimis*". Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo "*de minimis*" ad una medesima *start-up* innovativa o PMI innovativa non superiore a 300.000 euro nell'arco di tre anni secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del regolamento citato.

2. In relazione agli investimenti in *start-up* innovative, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta e fino al terzo anno di iscrizione della *start-up* alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 65 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 65.000, purché l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di *governance*. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio.

3. Fino al 31 dicembre 2024, per gli investimenti in PMI Innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un im-

porto pari al 50 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenza nei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo.

4. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

5. A partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, qualora la detrazione di cui ai commi 2 e 3 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto al soggetto investitore un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta, fino a suo esaurimento, è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

6. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162, stanziate sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni derivanti dall'utilizzo del credito di imposta di cui al precedente comma 5, nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

7. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui al comma 1, si applica la definizione di «impresa unica» prevista dall'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di investimenti in *start-up* innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.»

g) All'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime '*de minimis*' per investimenti in *start-up* e PMI innovative" https://padigitale.invitalia.it/ è gestita dal soggetto gestore per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy. L'istanza, completamente dematerializzata, può essere presentata solo *on-line*»;

ii) al comma 3, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) la dichiarazione del soggetto investitore di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 2.»;

iii) al comma 6, le parole «massimale dei 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:

«massimale dei 300.000 euro»;

iv) il comma 7 è soppresso;

v) il comma 8 è modificato come segue: «Il Ministero, avvalendosi del supporto del soggetto gestore, invia periodicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo».

h) All'art. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il primo periodo del comma 1 è così sostituito: «Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade per il soggetto investitore se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica:»

ii) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Con riferimento ai soli investimenti in *start-up* innovative, la decadenza non opera nei casi indipendenti dalla volontà del contribuente, ai sensi e nei limiti dell'art. 29-*bis*, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».

Art. 2.

Aggiornamento agli allegati del decreto 28 dicembre 2020

Gli allegati del decreto interministeriale 28 dicembre 2020 sono sostituiti dagli allegati annessi al presente decreto.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Efficacia

Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del decreto interministeriale 28 dicembre 2020, come novellato dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, si applicano in relazione agli investimenti in *start-up* innovative effettuati a partire dal 1° gennaio 2025.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2026

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1113

ALLEGATO *A*

ISTANZA PER GLI INCENTIVI FISCALI IN REGIME «DE MINIMIS» ALL'INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE E IN PMI INNOVATIVE

ai sensi dell'articolo 5, comma 1

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Codice fiscale: …….. N.REA……

Denominazione: …….....

Forma giuridica: .....

Sede legale/amministrativa

Indirizzo: ……..…….

Comune: …… Provincia: …….

Codice attività prevalente (classificazione ATECO[1]): .....

Indirizzo PEC: ……..

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Cognome: ……..... Nome: …….

Data di nascita: ../../…. Provincia di nascita: ……

Comune (o Stato estero) di nascita: ..…… Cittadinanza: …..…….……

Residente a: …… Provincia di residenza: ……

In via: ……. N.: ……

Codice fiscale: ……..……..

In qualità di: legale rappresentante

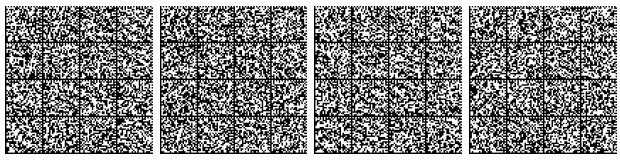
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- che la su indicata società:

[1] Classificazione delle attività economiche "ATECO 2025" che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1, adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione Europea del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, sarà adottata dal 1° aprile 2025 e dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti di natura statistica e di natura amministrativa.



□ è in possesso dei requisiti di start-up innovativa di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 28 della L. 16 dicembre 2024 n. 193, ed è regolarmente iscritta nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 del medesimo decreto-legge (iscritta dal _____ n. di iscrizione _____)

- che il sig./la sig.ra _____ nato/a a _____ (_____) il ___/___/____, di cittadinanza _____ residente a _____ (_____) in via _____ n. _____ codice fiscale _____, indirizzo PEC _____ in data___/___/____ intende effettuare un investimento nella su indicata società per euro _____ per un importo agevolabile ai sensi dell'art. 3 pari a euro _____

  □ direttamente, ai sensi dell'art. 2, comma 1;

  □ indirettamente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, per il tramite dell'organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative denominato _____ gestito dalla società di gestione del risparmio _____ con sede a _____ (_____) in via _____ n. _____ e codice fiscale _____

  e che in relazione a tale investimento agevolabile intende usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 4 per un importo pari a euro _____

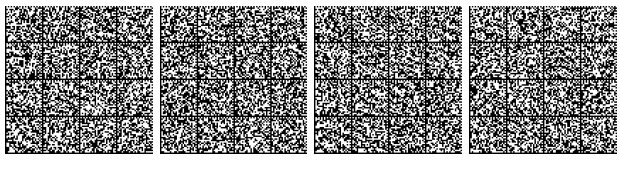
- di essere a conoscenza del fatto che l'importo della detrazione fiscale di cui al punto precedente concorre ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo di euro 300.000 (trecentomila/00) concessi a titolo «de minimis» alla su indicata società, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, e che tale importo potrà essere rideterminato in esito al controllo che verrà effettuato tramite il Registro Nazionale degli Aiuti;
- di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, ciascun soggetto investitore, nel periodo di imposta in cui avviene l'investimento, può fruire dell'agevolazione fiscale unicamente entro le soglie previste dallo stesso art. 4;
- che la su indicata società è iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese da non più di tre anni;
- che l'investimento non produrrà una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance della società;
- che l'investitore non è anche fornitore di servizi alla startup, direttamente ovvero attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento portato a beneficio;
- che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, la su indicata società

  □ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad una medesima "impresa unica"

  [ovvero]

  □ presenta relazioni con i soggetti indicati nel prospetto che segue tali da configurare l'appartenenza a una medesima "impresa unica" ai sensi di quanto riportato all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023:

Denominazione	Natura giuridica	Codice fiscale	Partita IVA



- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) della su indicata società inizia il __/__ e termina il __/__.

Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti e a carico dell'impresa provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 D.lgs. 159/2011 e ss.ii.mm.;
- che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.;
- che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
- che l'impresa si trova in posizione regolare con Erario ed Enti Previdenziali;
- che l'impresa non è in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18 del Reg. CE 651/2014 e ss.ii.mm.;
- che l'impresa non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- che l'impresa non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

DICHIARA INOLTRE

- di aver letto integralmente il D.M. 28 dicembre 2020 e s.m.i.;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CHIEDE

- di accedere alla procedura per la registrazione e verifica dell'aiuto "*de minimis*";

E SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa i dati inseriti relativamente all'investimento agevolato e alla detrazione fruibile, anche ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di "*de minimis",* ai sensi dell'art 5, comma 9, del D.M. 28 dicembre 2020 e s.m.i., nonché a fornire ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile dall'Amministrazione ai fini dei controlli amministrativi.

Il Legale rappresentante

(*firmato digitalmente*)

Prospetto accluso alla domanda per "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative", previsto dal paragrafo 18 delle disposizioni operative della piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto 28 dicembre 2020 e s.m.i.

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Codice fiscale: …….. N.REA……

Denominazione: …….....

Forma giuridica: .....

Sede legale/amministrativa

Indirizzo: ……..…….

Comune: …… Provincia: …….

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): .....

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Cognome: ……..... Nome: …….

Data di nascita: ../../…. Provincia di nascita: ……

Comune (o Stato estero) di nascita: ...…… Cittadinanza: …..…….……

Residente a: …… Provincia di residenza: ……

In via: ……. N.: ……

Codice fiscale: ……..……..

In qualità di: legale rappresentante

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

☐ che l'impresa richiedente _____, codice fiscale _____ è classificata, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 18 ottobre 2005, come:

□ micro impresa;

□ piccola impresa;

□ media impresa.

☐ che l'importo dell'agevolazione fiscale di cui il soggetto investitore intende usufruire, indicata nell'istanza della suddetta società per gli "Incentivi fiscali in regime «*de minimis*» all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative", è determinata nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto «*de minimis*» applicabile, tenuto conto di tutti gli aiuti accordati all'impresa beneficiaria ovvero all'impresa unica a cui appartiene l'impresa beneficiaria firmataria, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, nell'arco di tre anni, ivi compresi gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla

fruizione comunque denominati ovvero gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche che al momento della presentazione dell'istanza non risultano ancora registrati nel Registro nazionale aiuti di Stato;

☐ in relazione al requisito sull'attività economica di cui all'articolo 4, comma 8, del Decreto 28 dicembre 2020 e s.m.i., che l'impresa richiedente non opera nei settori esclusi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;

☐ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riprodotta dalla procedura informatica per la compilazione dell'istanza;

☐ nel caso di investimento diretto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto, di aver raccolto e custodito agli atti il consenso del soggetto investitore, presa visione dell'informativa pubblicata nella sezione dedicata del sito ministeriale, al trasferimento dei dati personali al Ministero delle imprese e del made in Italy per le finalità previste nel predetto Decreto;

☐ nel caso di investimento indiretto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto, per le finalità previste dal medesimo provvedimento

- di aver raccolto e custodito agli atti il consenso del legale rappresentante dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, presa visione dell'informativa pubblicata nella sezione dedicata del sito ministeriale, al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dei dati personali dello stesso;
- che il consenso al trasferimento al Ministero dei dati personali del soggetto investitore, presa visione dell'informativa pubblicata nella sezione dedicata del sito ministeriale, è raccolto e custodito dall'organismo di investimento collettivo del risparmio, come dichiarato nell'Allegato all'istanza;

e

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito a quanto dichiarato, anche ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di "*de minimis*".

Il Legale rappresentante

(*firmato digitalmente*)



ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI A TITOLO «*de minimis*»

(ai sensi dell'art. 6, comma 2,)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ (_____) il
____/____/_____, di cittadinanza _____
residente a _____ (_____)
in via _____ n. _____
codice fiscale_____ in qualità di legale rappresentante
della società _____
con sede a _____ (_____)
in via _____ n. _____
codice fiscale impresa _____ n. REA _____
codice attività prevalente (classificazione ATECO)[1] _____

indirizzo PEC_____

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

che il sig./la sig.ra _____
nato/a a _____ (_____) il
____/____/_____, di cittadinanza _____
residente a _____ (_____) in
via _____ n. _____
codice fiscale _____ indirizzo PEC_____
ha effettuato un investimento nella su indicata società per euro _____
(importo in lettere _____),

[1] "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025" che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1, adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, sarà adottata dal 1° aprile 2025 e dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti di natura statistica e di natura amministrativa.

in data____/____/_____, per un importo agevolabile ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2020 e s.m.i..

- ❑ direttamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2020 e s.m.i.

- ❑ indirettamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2020 e s.m.i., per il tramite dell'organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative denominato _____
  _____
  gestito dalla società di gestione del risparmio _____
  _____
  con sede a_____ (_____)
  in via _____ n. _____
  e codice fiscale _____

- che la su indicata società:
  - ❑ è in possesso dei requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'articolo. 28 della legge 16 dicembre 2024 n. 193, ed è regolarmente iscritta nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del medesimo decreto-legge;

  [ovvero]
  - ❑ è in possesso dei requisiti di PMI innovativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 ed è regolarmente iscritta nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge;

- che in data --/--/-- ha presentato istanza sulla piattaforma www.padigitale.invitalia.it e che in data --/--/-- ha ottenuto il Codice Concessione RNA – COR;

- che in seguito alla predetta registrazione, per l'investimento agevolato di euro _____ (importo in lettere _____)
  la detrazione fiscale spettante ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2020 e s.m.i. al sig./ alla sig.ra ..... è pari a euro _____ (importo in lettere _____)

- che si è a conoscenza del fatto che l'importo della detrazione fiscale di cui al punto precedente ha concorso ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo di euro 300.000 di aiuti concessi a titolo «*de minimis*» alla su indicata società, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023;

- che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2831/2023, la su indicata società
  - ❑ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad una medesima "impresa unica"
    [ovvero]
  - ❑ presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto "Dichiarazione *de minimis*" tali da configurare l'appartenenza ad una medesima "impresa unica".

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:

- di aver letto integralmente il decreto ministeriale 28 dicembre 2020 e s.m.i.;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del DM 28 dicembre 2020 e ss.mm. ii..

_____

(Firma digitale dell'investitore)

_____

(Firma digitale del legale rappresentante)

ALLEGATO *C*

Elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

ONERI INTRODOTTI (*)

1. Modulo di istanza (articolo 5, commi 1, 6 e 9)			
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☒	☐	☐

Modalità di richiesta del beneficio

Prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza tramite la piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime «*de minimis*» per investimenti in start-up e PMI innovative" www.padigitale.invitalia.it, secondo lo schema previsto dall'Allegato A del decreto che richiede:

- gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere;
- eventuali relazioni con altre imprese che possono configurare la nozione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2831/2023
- dichiarazioni riguardanti alcune condizionalità per l'accesso all'agevolazione (start-up iscritta da non più di tre anni, partecipazione qualificata generata dall'investimento non superiore al 25%, legami commerciali tra investitore e start-up);

- dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito a provvedimenti giudiziali interdittivi, rinvii a giudizio, condanne, procedure liquidatorie in corso, regolare posizione in materia fiscale, impresa in difficoltà, procedimenti amministrativi, aiuti illegali.

In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 300.000 euro per aiuti *«de minimis»* già ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza, con le medesime modalità indicate all'articolo 5, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale.

In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di *«de minimis»*.

2. Dichiarazione dei redditi (art. 6, comma 1)			
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Modalità di fruizione del beneficio

La detrazione di cui al presente decreto è indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del deposito presso il Registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale, come previsto dall'articolo 3, comma 6. Il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto, può essere indicato in dichiarazione dei redditi, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, in diminuzione dell'IRPEF, anche nei periodi di imposta successivi, o utilizzato in compensazione delle imposte dovute.

3. Dichiarazione sugli investimenti effettuati a titolo «*de minimis*» (art. 6, comma 2)			
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☒	☐

Documentazione da conservare

L'agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato B, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento. La dichiarazione contiene:

- l'importo dell'investimento
- il codice COR rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)
- l'importo della detrazione fruibile

***** Il presente modulo riporta tutti gli oneri informativi complessivamente derivanti dal decreto ministeriale 28 dicembre 2020 e s.m.i.

26A05995

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 2026.

Prescrizioni per il trasporto su strada di materiali radioattivi (Classe 7 ADR).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Vista la direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Vista la direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva delegata 2025/149/UE del 24 gennaio 2025 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche;

Vista la direttiva 2022/1999 del 19 ottobre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

Visto il nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, in particolare, il comma 2 dell'art. 168 che regolamenta in ambito nazionale il trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, recante «Impiego pacifico dell'energia nucleare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare»;

Vista la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente «Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 153, sulle «Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *e)* del protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.», che abroga e sostituisce, in particolare, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, concernente l'aggiornamento del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

Visto in particolare l'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nel quale viene disciplinata l'attività di trasporto di materiali radioattivi;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante «Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari»;

Vista la nota del 16 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale sono state emanate le linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, modificate con determina dirigenziale del 12 ottobre 2011 (di seguito «Linee di indirizzo»);

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante «Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45»;

Visto il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante «Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2025), di recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2023, n. 194, concernente la regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 giugno 2017, relativo alla normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento;

Visto il documento INFCIRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;

Vista la guida tecnica n. SSG-86 «*Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material*» dell'AIEA;

Vista la circolare n. 162 del 16 dicembre 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione (prot. 1772/4967/1), riguardante le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale su strada di materie radioattive (classe 7) adottata in attuazione dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860/1962, come modificato dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successivamente abrogato dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

Tenuto conto che la gran parte delle prescrizioni contenute nella suddetta circolare risultano obsolete e necessitano di un aggiornamento tecnico;

Considerato che conformemente al capitolo 1.9 dell'accordo ADR ogni autorità competente delle parti contraenti può introdurre «particolari condizioni di trasporto per talune merci pericolose» al fine di tutelare la sicurezza del trasporto stesso;

Ritenuto necessario fornire disposizioni tecniche affinché le prescrizioni di sicurezza contenute, ai sensi comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 101/2020, nelle emanande autorizzazioni al trasporto stradale di materiali radioattivi, siano conformi ai dettami della sezione 1.7.1.2 dell'ADR, per la sicurezza e protezione della popolazione, dei beni e dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti durante il trasporto di tali materiali;

Acquisito il parere favorevole dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) pervenuto con nota prot. n. 27165 dell'11 settembre 2026 e recepite le osservazioni ivi formulate;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale domanda ed efficienza energetica, pervenuto con nota prot. n. 32685 del 27 ottobre 2026 e recepite le osservazioni ivi formulate;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di definire le prescrizioni necessarie a conformare i requisiti tecnici di sicurezza nella circolazione stradale di materiali radioattivi con le applicabili disposizioni internazionali, al fine di semplificare gli *iter* autorizzativi per i vettori coinvolti pur garantendo l'adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si ritengono interamente applicabili le definizioni riportate:

1.1. nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR;

1.2. all'art. 2 del decreto legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010;

1.3. all'art. 7 del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020;

1.4. veicolo laboratorio mobile contenente sorgenti radioattive appartenenti alla classe 7 ADR: un veicolo appositamente attrezzato per la somministrazione di sostanze radioattive o per l'impiego di apparati radiogeni (anche per la diagnostica e terapia) o con apparecchiature mobili di rilevamento (come richiamati dall'art. 203, comma 1, lettera hh, del regolamento di attuazione del codice della strada), progettato e approvato secondo le prescrizioni contenute nel presente decreto e rispondente ai dettami del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 giugno 2017, destinato al trasporto di materie pericolose o attrezzature appartenenti alla classe 7 dell'accordo ADR al fine di consentirne l'impiego in uno o più siti non determinabili preventivamente.

2. Per autorità competenti si intendono, nell'ambito dei rispettivi contesti:

2.1. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale domanda ed efficienza energetica: per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto di materiali radioattivi;

2.2. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Direzione generale per la motorizzazione: per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto su strada e per la sicurezza tecnica dei veicoli;

2.3. Ministero dell'interno: Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile: per quanto attiene il soccorso pubblico e la difesa civile;

2.4. l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, ISIN: per ciò che concerne le funzioni di vigilanza, controllo e approvazione dei modelli di collo e dei materiali.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano al trasporto su strada di materiali radioattivi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 101/2020 e ai veicoli di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 4.

Titoli autorizzativi

1. Sono soggetti ad autorizzazione i trasporti di materiali radioattivi ricadenti nei requisiti previsti alla sezione III dell'allegato I del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020.

2. Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione i trasporti di materiali radioattivi:

2.1. ricadenti in uno dei casi di esclusione previsti dall'ADR (sez. 1.7.1.4);

2.2. per i quali non si verifichino congiuntamente, per singola consegna, le condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 101/2020, allegato I - sezione II, par. 12.1, conformemente alle prescrizioni dell'art. 43 del suddetto decreto.

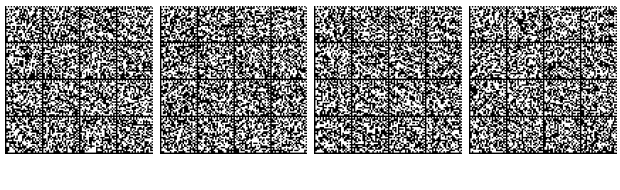
3. Sono soggetti alle prescrizioni del successivo art. 8 i trasporti di strumenti o apparecchiature mobili di rilevamento in veicoli attrezzati a laboratori mobili come definiti all'art. 2, comma 1, punto 4, del presente disposto. Ferme restando, ove applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 43 e 50 del decreto legislativo n. 101 del 2020, le attrezzature contenenti materiale radioattivo come parte integrante di veicoli, ovvero i veicoli classificabili come «laboratorio mobile» aventi a bordo sorgenti radioattive sono soggetti a riconoscimento di idoneità da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISIN per le eventuali prescrizioni in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. I veicoli con a bordo sorgenti radioattive che soddisfano i requisiti del paragrafo 2.2.7.2.4.1.3 dell'ADR e classificabili come UN 2911 materiale radioattivo, collo esente, strumenti o articoli sono esclusi dalla procedura di riconoscimento.

4. Fatti salvi i casi di esclusione dalla applicazione dell'ADR, l'impresa che effettua il trasporto di materiale radioattivo è sempre soggetta all'obbligo di nomina di un consulente per la sicurezza del trasporto di tale materiale, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, come indicato nel decreto ministeriale del 7 agosto 2023, n. 194.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Al fine di garantire il dovuto monitoraggio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISIN assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo modalità definite d'intesa tra le amministrazioni interessate, lo scambio delle informazioni necessarie per le rispettive finalità istituzionali, relative ai vettori autorizzati e ai trasporti effettuati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, anche mediante l'accesso, ove previsto e se-



condo le modalità consentite, ai dati pertinenti contenuti nei registri spedizione e trasporto del sistema tracciabilità rifiuti materiali e sorgenti (STRIMS), istituito dall'ISIN ai sensi dell'art. 241 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al commi 5 e 6 dell'art. 43 del decreto legislativo 101 del 2020, i vettori e i soggetti che organizzano spedizioni di materiali radioattivi assolvono alle prescrizioni dell'allegato X del succitato decreto legislativo per quanto concerne gli obblighi di registrazione e di trasmissione delle informazioni.

Art. 6.

Prescrizioni veicolari

1. I veicoli utilizzabili per il trasporto di materiali radioattivi sono esclusivamente quelli di seguito indicati così come definiti dal comma 1 dell'art. 54 del codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione e dal comma 2 del medesimo articolo e in ossequio alla normativa ADR:

autocarri;

trattori stradali;

autoveicoli per uso speciale, come definiti al punto 1.4 art. 2;

autotreni;

autoarticolati;

autoveicoli per trasporto specifico UN 3321 e 3322, trasportabili in cisterne;

tutti i casi previsti dall'ADR.

2. In ogni caso i veicoli in questione devono soddisfare, oltre ai requisiti stabiliti dal d.d. 19 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i seguenti requisiti:

la cabina di guida risulta separata dal vano di carico con una parete rigida e continua;

il vano di carico è costituito da carrozzeria chiusa o di tipo equivalente (es. cassone con centinatura di sufficiente robustezza e telone ignifugo) sufficientemente areata;

non è consentito l'uso di carrozzerie ribaltabili e/o scarrabili.

3. Nel caso di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità il rilascio delle autorizzazioni sarà subordinato alle ulteriori condizioni di particolari e giustificate esigenze di trasporto come previste dall'art. 368, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

4. L'ISIN può indicare alla Direzione generale per la motorizzazione altre prescrizioni in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, alle quali i suddetti veicoli sono tenuti ad attenersi.

Art. 7.

Condizioni di sicurezza

1. I trasporti di materiali radioattivi, in aggiunta alle disposizioni già contenute nell'ADR e nel decreto legislativo n. 101/2020, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

1.1. modalità di effettuazione delle soste e detenzione dei presidi di radioprotezione:

a) le fermate per esigenze di servizio dei vettori trasportanti materiali radioattivi, per quanto possibile, non devono essere effettuate vicino a luoghi affollati;

b) durante le fermate per motivi tecnici, o di servizio, i veicoli caricati con colli contenenti materiale radioattivo devono essere tenuti costantemente sotto il controllo del personale addetto al trasporto; tale controllo può essere assicurato anche tramite l'ausilio di appropriati sistemi di sicurezza remotizzati in modo da rendere non necessaria la presenza a bordo del veicolo degli addetti di cui sopra ai fini della limitazione delle dosi individuali;

c) nel caso di trasporto di colli appartenenti alle categorie Gialla-II o Gialla-III, di spedizioni in condizioni di uso esclusivo, ovvero di trasporti alla rinfusa, qualora il veicolo sia obbligato a sostare, si deve provvedere ad apporre dispositivi atti ad impedire l'avvicinamento al veicolo di persone non addette al trasporto;

d) evitare la sosta in prossimità di altri veicoli trasportanti merci pericolose.

1.2. oltre a quanto prescritto dalla sezione 7.5.7. all'ADR, si applicano le seguenti condizioni di circolazione e trasporto:

a) deve essere mantenuta tra le varie unità di trasporto una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni e comunque non inferiore a 50 m;

b) i colli devono essere sempre stivati in modo sicuro e con mezzi di fissaggio e/o ritenzione atti ad impedirne il movimento durante il trasporto.

Art. 8.

Laboratori mobili

1. Sono laboratori mobili i veicoli allestiti con sorgenti di radiazioni di tipo mobile atti a consentirne l'impiego in uno o più siti non determinabili preventivamente, come definiti all'art. 2, comma 1, punto 4, del presente disposto.

2. Sono sorgenti di radiazione mobile le apparecchiature, gli strumenti o i dispositivi presenti stabilmente nel veicolo, siano essi fissati o meno al veicolo stesso.

3. L'impiego di sorgenti radioattive a bordo di laboratori mobili, qualora in termini di attività le stesse sorgenti superino le soglie definite al comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 101 del 2020, è soggetto all'ottenimento di un nulla osta preventivo da redigersi nelle modalità indicate agli art. 51 e 52 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

4. I veicoli, di cui al comma 1, allestiti con sorgenti ricadenti inoltre nell'ambito di applicazione dell'art. 43 del decreto legislativo n. 101 del 2020, sono soggetti anche alla procedura di autorizzazione indicata all'art. 4 del presente decreto.

5. I veicoli classificati quali laboratorio mobile sono soggetti ad approvazione presso un ufficio della Motorizzazione civile. La tariffa da corrispondere è la N116 per collaudo in unico esemplare. Sul DU deve essere riportata la seguente annotazione: «Veicolo laboratorio mobile per il trasporto di sorgenti radioattive appartenenti alla classe 7 ADR».



Art. 9.

Gestione delle emergenze

1. Ai fini della prevenzione e della gestione degli incidenti e delle emergenze durante il trasporto, si applicano le disposizioni dell'art. 186 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

2. I vettori autorizzati sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 186, comma 6 e comma 7, anche al Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ISIN.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. La Circolare n. 162 del 16 dicembre 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione è abrogata.

2. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonché tutti gli atti già emanati ai sensi della previgente disciplina e ancora in corso di validità, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.

Roma, 5 novembre 2026

Il direttore generale: SERVEDIO

26A06059

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 novembre 2026.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Intervento ID 13 recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*» – Classificazione «Intervento urgente» ai sensi dell'art. 12 del «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», adottato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 93 del 21 maggio 2026, limitatamente all'area urbana del Quarticciolo, ricadente nel territorio del Municipio Roma V, fino al 31 dicembre 2026. (Ordinanza n. 37/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […];

Visto:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della citata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo Statuto di Roma Capitale;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 23 novembre 2009;

la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016;

la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021;

la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 93 del 21 maggio 2026;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;

il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

la delibera del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

l'ordinanza del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Rep. 16 del 10 aprile 2025;

l'ordinanza del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Rep. 2 del 15 gennaio 2026;

Richiamato:

l'articolo 4 del su richiamato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'articolo 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'articolo 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [Omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

il programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con il su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 esuccessive modificazioni ed integrazioni, ricomprende l'opera essenziale classificata nell'allegato 1 con l'ID 13 recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*», con un costo stimato pari a 92.784.000,00 euro, di cui 20 mil. di euro finanziati con risorse giubilari ed i restanti 72,784 mil. di euro a carico del *Project Financing*. Roma Capitale figura quale amministrazione proponente ed il correlato Dipartimento trasformazione digitale riveste il ruolo di soggetto attuatore;

l'intervento in oggetto concerne la realizzazione di un'infrastruttura abilitante la quinta generazione della tecnologia cellulare *wireless*, il cd. «5G», basata sull'architettura *Small Cell*, il cui scopo è il superamento dei limiti infrastrutturali imposti dai sistemi di radiocomunicazione presenti sul territorio di Roma per lo sviluppo di soluzioni *smart city*;

l'infrastruttura in parola ha l'obiettivo di abilitare sistemi e servizi digitali innovativi per il monitoraggio ambientale e l'automazione dei sistemi tecnologici della Città, oltre all'allestimento di soluzioni avanzate per la sicurezza, mediante l'installazione di un elevato numero di videocamere ad alto consumo di banda e previsione di sistemi di radiocomunicazione di sicurezza da destinare alla polizia locale;

il citato progetto, da realizzarsi nella forma del partenariato pubblico privato, ha come finalità;

la copertura delle linee della metropolitana cittadina (Metro A, B e *C)*, sia nelle stazioni che nei tunnel; lo sviluppo dell'infrastruttura per la copertura in tecnologia 5G della città, basata su *smart cells*, con oltre 1.500 punti di presenza sparsi sul territorio cittadino, abilitati ad ospitare tutti gli operatori di telefonia mobile, per un complessivo potenziale di 6.000 punti di propagazione di segnale;

lo sviluppo della rete di Free WiFi, con accesso *seamless* di Roma Capitale con circa 850 *access point* in WiFi6, ovvero punti di presenza tecnologicamente avanzati, distribuiti in circa 100 piazze e vie adiacenti ai siti ritenuti strategici, in quanto interessati direttamente e indirettamente dagli eventi giubilari, in sovrapposizione a tutti i punti di superficie di presenza delle insegne della Metro, trasformate in un *access point* WiFi/5G;

la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza nelle aree della città di Roma ritenute strategiche;

Atteso che:

con precedente ordinanza commissariale rep. 16 del 10 aprile 2025 è stata disposta la deroga al «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», adottato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016, come modificato con successiva deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021, prevedendo la classificazione di «Intervento urgente» a tutte le attività preordinate all'attuazione dell'opera di che trattasi, assoggettate al sopra richiamato regolamento, fino al 31 dicembre 2025;

alla luce delle mutate esigenze riscontrate in materia di sicurezza urbana e della necessità di rafforzare e potenziare ulteriori misure nei contesti territoriali maggiormente esposti, Roma Capitale, d'intesa con la Prefettura di Roma e tutte le Forze di Polizia competenti, ha ritenuto opportuno procedere con la revisione della pianificazione delle aree interessate dall'intervento, includendovi l'area urbana

del Quarticciolo, situata nel territorio del Municipio Roma V, che si estende nel quadrante ricompreso tra via Prenestina, via Casilina, viale Palmiro Togliatti e via Tor Tre Teste;

con successiva ordinanza commissariale rep. 2 del 15 gennaio 2026, al fine di assicurare la messa in opera delle sopra richiamate infrastrutture, funzionali a consentire l'operatività della tecnologia 5G in punti strategici della Città sui quali dispiegare gli interventi di rigenerazione sociale e sicurezza pubblica programmati, è stata disposta la proroga, fino al 30 giugno 2026, dell'efficacia della suindicata ordinanza commissariale rep. 16 del 10 aprile 2025;

con deliberazione di Assemblea capitolina n. 93 del 21 maggio 2026 è stato adottato il «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale» (di seguito regolamento), che, ai sensi del comma 4, dell'art. 1, abroga e sostituisce ogni altra norma regolamentare previgente in materia e costituisce il quadro disciplinare di riferimento unitario;

il soggetto attuatore, con nota prot. GU/14075 del 21 ottobre 2026, registrata in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/4685, ha rappresentato che l'avvio dei lavori è stato differito in ragione della necessità di dover coordinare l'intervento con il progetto di manutenzione straordinaria Lotto 4 Quarticciolo, in carico al Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici di Roma Capitale, rispetto al quale sono emersi significativi elementi di interferenza sotto il profilo tecnico ed operativo;

con medesima nota il Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale, stante il carattere delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza rilevate per il citato perimetro territoriale, ha richiesto di valutare l'adozione di un'ordinanza commissariale che consenta di mantenere, a titolo straordinario e urgente, la classificazione degli interventi in argomento quali «Interventi urgenti», ai sensi dell'art. 12 del regolamento, in deroga all'ordinario *iter* autorizzativo/concessorio vigente, limitatamente all'area urbana del Quarticciolo;

Considerato che:

le opere infrastrutturali da eseguire concernono la posa di cavi in fibra ottica lungo il territorio individuato, utilizzo di infrastrutture esistenti (es. cavidotti), installazione di nuove canalizzazioni, oltre al montaggio di supporti per antenne, su edifici o su strutture di arredo urbano, funzionali alla realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza;

i lavori in oggetto riguardano, nello specifico, interventi di modesta entità, consistenti in posa di pozzetti, armadi stradali, telecamere, *Access Point* e IOT e *Small Cell,* posa di cavi elettrici e fibra ottica con scavi superficiali di 40 - 50 cm di profondità;

l'attuazione dell'opera in parola è subordinata alla tempistica connessa agli adempimenti amministrativi previsti dal citato regolamento, nonché ai tempi necessari per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni/concessioni da rilasciarsi a cura del Municipio territorialmente competente;

la nuova disciplina in materia di scavi incide sensibilmente sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni/concessioni e prevede una rigorosa programmazione degli interventi e vincoli temporali più stringenti rispetto al precedente assetto regolamentare;

il completamento della quota residua dei lavori, attesa l'urgenza del caso in specie e la necessità di garantire il coordinamento e la gestione della sicurezza pubblica, è stato pianificato nel secondo semestre 2026, entro il termine di efficacia del mandato del Commissario straordinario;

il Commissario straordinario è chiamato a garantire la concreta ed efficace attuazione del programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, la piena attuazione degli interventi giubilari nei tempi programmati;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per attivare i poteri derogatori previsti dal comma 425, dell'articolo 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, stante la rilevanza dei citati interventi per la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, e per disporre la deroga al sopra richiamato regolamento e classificare le opere in oggetto quali «Interventi urgenti», ai sensi dell'art. 12 della vigente disciplina di settore, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni:

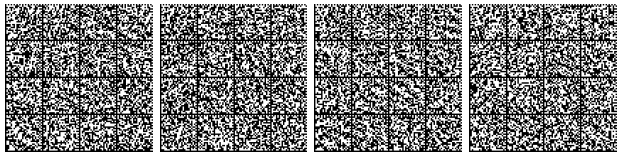
1) in deroga al «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», adottato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 93 del 21 maggio 2026, che le attività residue, preordinate all'attuazione dell'intervento giubilare classificato nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni con l'ID 13 recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*», siano da classificare come «Interventi urgenti», ai sensi dell'articolo 12 del predetto regolamento, limitatamente all'area urbana del Quarticciolo, ricompresa nel territorio del Municipio Roma V, fino al 31 dicembre 2026.

2) Gli interventi urgenti di cui al punto 1) possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 12 del più volte citato regolamento, previa acquisizione, ove previsto, dei pareri a norma del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Gli interventi oggetto della presente ordinanza commissariale debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, in modo da ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza e il traffico veicolare e pedonale.

4) La trasmissione del presente provvedimento all'Amministrazione proponente, al soggetto attuatore, al Municipio Roma V, nonché al corrispondente Gruppo di Polizia locale.

5) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025



6) La trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso straordinario entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» e e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 10 novembre 2026

Il Commissario straordinario: GUALTIERI

26A06037

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli. (Ordinanza n. 1223).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

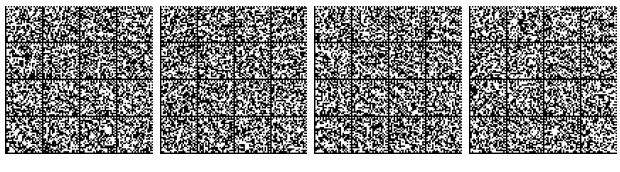
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1096 del 21 agosto 2024 recante: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 è stato integrato di euro 13.530.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2025, con la quale lo stato di emergenza, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto,



di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli.

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1096 del 21 agosto 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del settore regionale «Infrastrutture e Pronto Intervento» della «Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1096/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1096/2024.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Piemonte, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6460 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1096/2024, che viene al medesimo intestata fino al 7 agosto 2028. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1096/2024.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A06063

ORDINANZA 9 novembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena. (Ordinanza n. 1224).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 settembre 2023, n. 1022 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, è stato integrato di euro 23.361.000,00;

Visto l'art. 22-*ter* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato ed integrato dall'art. 10, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, ai sensi del quale «Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a)*, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto contributo per la ricostruzione. La sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma»;

Tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna, con nota prot. 743791 del 29 luglio 2025, ha rappresentato, tra l'altro, l'esigenza di estendere, ai sensi del citato art. 22-*ter* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la misura relativa alla corresponsione del contributo di autonoma sistemazione;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028;

Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità,

Tenuto conto che tra gli eventi di cui all'art. 1 comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricompresi anche quelli verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2025, n. 1158 recante: «Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 dell'8 settembre 2025, con cui sono state avviate le procedure di raccolta ed istruttoria delle domande di contributo dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo;

Visto, in particolare, il punto 6.1 dell'allegato B alla citata ordinanza n. 1158/2025 il quale dispone che entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i soggetti interessati sono tenuti alla presentazione delle citate domande di contributo per i danni agli immobili privati;

Considerato, quindi, che il termine per la presentazione della citata domanda di contributo è il 7 novembre 2025;

Visto il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 6 ottobre 2025 con cui, in applicazione della predetta ordinanza n. 1158/2025, sono state approvate le disposizioni operative per il riconoscimento dei contributi in rassegna anche in riferimento agli eventi calamitosi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023;

Considerato che è necessario garantire ai soggetti evacuati che non possono rientrare nelle loro abitazioni il contributo per l'autonoma sistemazione;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1022 del 15 settembre 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1022/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificati negli articoli 3 e 6 della citata ordinanza n. 1022/2023.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1022/2023, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia Romagna, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1022/2023 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, nonché la corresponsione del contributo mensile per l'autonoma sistemazione di cui al successivo comma 14, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6419 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1022/2023, che viene al medesimo intestata fino al 28 agosto 2027. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all'evento emergenziale in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Emilia-Romagna che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello

Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22-*ter* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, il soggetto responsabile di cui al comma 2 è autorizzato a proseguire, fino al 28 agosto 2027, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, che hanno presentato entro il termine del 7 novembre 2025 la domanda di contributo per i danni agli immobili privati di cui in premessa e nei confronti dei quali è verificata e attestata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14 si provvede, nel limite di euro 36.000,00, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 6419, di cui euro 24.145,16 per l'anno 2026 ed euro 11.854,84 per l'anno 2027, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

16. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A06064

ORDINANZA 10 novembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1225).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024, con cui è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 ottobre 2024, n. 1104 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza».

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024, è stato integrato di euro 10.550.000,00;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori sei mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Calabria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1104 del 7 ottobre 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1104/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1104/2024, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1104/2024 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi e delle misure di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6473, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1104/2024, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2027.

Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci delle amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

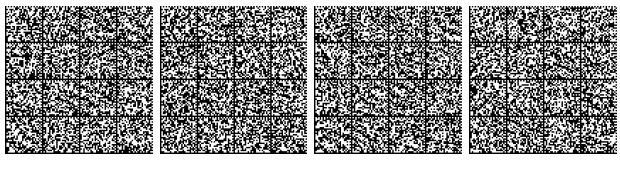
6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all'evento emergenziale in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione, con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Calabria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove origi-



nariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A06065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 194/2026 - 3817 del 5 novembre 2026 è stata revocata, su rinuncia della GMM FARMA S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: XANAX;
confezione n.: 043881299;
descrizione: «1 mg compresse» - 20 compresse;
paese di provenienza: Norvegia;
medicinale: BRILADONA;
confezione A.I.C. n.: 049702018;
descrizione: «0,25 mg/0,035 mg compresse» - 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
paese di provenienza: Spagna;
medicinale: VISANNE;
confezione A.I.C. n.: 051177018;
descrizione: «2 mg compresse» - 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL
paese di provenienza: Polonia;
medicinale: HIZAAR;
confezione A.I.C. n.: 050265014;
descrizione: «50 + 12,5 mg compresse rivestite» - 28 compresse;
paese di provenienza: Polonia;
medicinale: ZOVIRAX;
confezione A.I.C. n.: 049547019;
descrizione: «5% crema» - tubo 10 g;
paese di provenienza: Grecia;
medicinale: STILNOX;
confezione A.I.C. n.: 044425039;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse;
paese di provenienza: Francia;
confezione A.I.C. n.: 044425054;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse;
paese di provenienza: Irlanda;
confezione A.I.C. n.: 044425066;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse;
paese di provenienza: Norvegia;
confezione A.I.C. n.: 044425078;
descrizione: «10 mg compressa rivestita con film» - 30 compresse;
paese di provenienza: Norvegia;
confezione A.I.C. n.: 044425092;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse;
paese di provenienza: Norvegia;
confezione A.I.C. n.: 044425104;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse;
paese di provenienza: Francia;
medicinale: MOVICOL;
confezione A.I.C. n.: 043886023;
descrizione: «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» - 20 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA;
paese di provenienza: Francia;
medicinale: PEPTAZOL;
confezione A.I.C. n.: 043710045;
descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse in blister;
paese di provenienza: Polonia;
confezione A.I.C. n.: 043710058;
descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse in blister AL/AL;
paese di provenienza: Polonia;
medicinale: CONGESCOR;
confezione A.I.C. n.: 043654045;
descrizione: «2,5 mg compresse» - 28 compresse in blister PVC/AL;
paese di provenienza: Romania;
medicinale: ADALAT CRONO;
confezione A.I.C. n.: 043515030;

descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» - 14 compresse in blister PP/AL;

paese di provenienza: Romania;

medicinale: LANSOX;

confezione A.I.C. n.: 043314018;

descrizione: «30 mg capsule rigide» - 14 capsule;

paese di provenienza: Germania;

confezione A.I.C. n.: 043314020;

descrizione: «15 mg capsule rigide» - 14 capsule;

paese di provenienza: Germania;

confezione A.I.C. n.: 043314032;

descrizione: «30 mg capsule rigide» - 28 capsule;

paese di provenienza: Germania;

confezione A.I.C. n.: 043314044;

descrizione: «15 mg capsule rigide» - 28 capsule;

paese di provenienza: Germania;

medicinale: LERCANIDIPINA OMNIAPHARM;

confezione A.I.C. n.: 052538016;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

paese di provenienza: Germania;

confezione A.I.C. n.: 052538028;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/AL

paese di provenienza: Germania;

confezione A.I.C. n.: 052523014;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/Al;

paese di provenienza: Germania;

confezione A.I.C. n.: 052523026;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/AL;

paese di provenienza: Germania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05990

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Accord».

Con la determina n. aRM - 195/2026 - 4852 del 5 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ROCURONIO ACCORD;

confezione: 049644014 - descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita graduata in vetro da 5 ml;

confezione: 049644026 - descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita graduata in vetro da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05991

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansocel»

Con la determina n. aRM - 196/2026 - 5225 del 5 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Towa Pharmaceutical Europe, S.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LANSOCEL.

Confezioni:

036853012 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

036853024 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

036853036 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

036853048 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

036853075 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/AL;

036853087 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05992

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Con determina aRM - 197/2026 - 2696 del 5 novembre 2026 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni del medicinale per uso umano di seguito riportato, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: IMODIUM.

Confezione: 038396014 - «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05993

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox»

Con determina aRM - 205/2026 - 3912 dell'11 novembre 2026 è stata revocata, su rinuncia della Pricetag S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: LANSOX.

Confezioni:

043713015 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

043713027 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Germania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06036

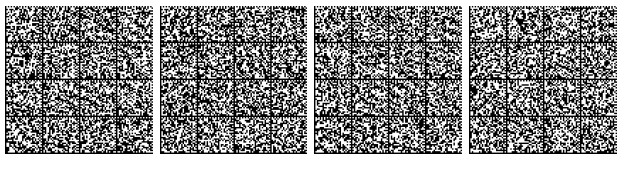
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz»

Con determina aRM - 189/2026 - 3516 del 3 novembre 2026 è stata revocata, su rinuncia della Global Pharmacies Partner Health S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: YAZ.

Confezione: 044845016 - «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL-

Paese di provenienza: Olanda.



Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06051

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TOSCANA NORD-OVEST

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa individuale, già assegnataria del marchio di seguito indicato, con determinazione dirigenziale n. 678 del 16 novembre 2026, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio Toscana Nord Ovest, in quanto ha cessato l'attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi. Il titolare dell'impresa ha provveduto alla riconsegna di otto punzoni, così come previsto dall'art. 29, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, alla Camera di commercio Toscana Nord Ovest recante l'impronta del marchio di identificazione n. 09-PI assegnati all'impresa medesima.

Marchio	Impresa	Indirizzo
09 - PI	Ruschena Elio	via Montanelli n. 33 - 56121 - Pisa (PI)

26A06062

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 20 novembre 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Riforma dei Servizi Sociali e Tutela della Famiglia: Disposizioni in materia di trasparenza, oggettività delle relazioni sociali, progetto personalizzato partecipato e garanzie procedimentali».

26A06182

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

L'11 novembre 2026 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. il signor Andreas Fryganas, ambasciatore della Repubblica Ellenica; S.E. il signor Juan Carlos Canepa Foppiano, ambasciatore della Repubblica del Cile; S.E. la signora Mary Munive Angermüller, ambasciatrice della Repubblica di Costa Rica; S.E. il signor Ali Akbar Rezaei, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

26A06035

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-272) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

